



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Tipo materia	Legge
Materia	D.Lgs. 387/2003
Sotto Materia	Autorizzazioni
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 7 e 23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00257 del 08/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 159/DIR/2023/00260

OGGETTO: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE);
- un cavidotto interrato in media tensione di lunghezza di circa 7,8 Km, per la connessione tra l'impianto di produzione e la Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT (150 / 30 kV) dell'utente, nel Comune di Galatina;
- una Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT (150 / 30 kV) dell'utente, nel Comune di Galatina;
- altre opere connesse e infrastrutture connesse.

Proponente: NEW SOLAR WHITE S.r.l. (P. IVA 05059720754), Via E. Estrafallaces, 26 Lecce.



Il giorno 08/11/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";



ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e ss.mm.ii., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;



- Con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- la **NEW SOLAR WHITE S.r.l.** (P. IVA 05059720754) (di seguito Società, istante



o proponente), con sede in Lecce, Via E. Estrafallaces, 26 Lecce, con nota del 30/10/2020, acquisita al prot. n. 7733 in pari data, presentava a questa amministrazione regionale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;

- la Provincia di Lecce, Autorità Competente ai fini PAUR, (di seguito solo Autorità Competente) con nota prot. n. 41358 del 16/11/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 8209 di pari data, informava, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo dell'avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale, del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, relativi all'impianto fotovoltaico in oggetto, comunicando i termini di cui all'art. 27-bis, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
- questa Sezione procedeva alla verifica di adeguatezza e completezza della documentazione relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico in oggetto, pubblicata sul sito web provinciale, nonché caricata da codesto Proponente sul portale regionale www.sistema.puglia.it, a seguito della quale riscontrava alcune anomalie formali, comunicate alla Società e all'Autorità Competente con nota prot. n. 9028 del 16/12/2020, invitando la stessa società a fornire la documentazione integrativa nel termine di 30 giorni, trasmettendola, contestualmente, all'Autorità Competente ai fini della pubblicazione sul portale istituzionale;
- la Società, espletata la procedura di caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta, trasmetteva, con PEC del 18/01/2021, la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica HJDDP31"*, acquisita al prot. n. 482 di pari data;
- con nota del 22/01/2021, la società chiedeva la riapertura del portale regionale www.sistema.puglia.it per procedere ad alcune modifiche della documentazione trasmessa, a completamento delle quali inoltrava, con PEC del 11/02/2021, acquisita al prot. n. 1412 di pari data, la nuova *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica HJDDP31"*, generata a conclusione dalla procedura telematica sul suddetto portale; la Provincia con nota prot. n. 25790 del 17/06/2021, indicava, per il giorno 30/07/2021, la riunione di Conferenza di Servizi istruttoria VIA/PAUR, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, co. 1 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., e dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- questa Sezione in esito alla verifica della documentazione trasmessa dalla società sul portale regionale www.sistema.puglia.it, in riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 9028 del 16/12/2020, riscontrava alcune anomalie formali residue, comunicate alla Società e all'Autorità competente con nota prot. n. 3054 del 26/03/2021, invitando la stessa Società a fornire la documentazione integrativa nel rispetto delle disposizioni e delle tempistiche stabilite da codesta Autorità Competente;
- con la medesima nota questa Sezione segnalava, altresì, che la documentazione pubblicata sul portale istituzionale provinciale non era stata aggiornata con le integrazioni richieste con nota prot. n. 9028 del 16/12/2020,



risultando, pertanto, difforme dalla documentazione presente sul portale regionale www.sistema.puglia.it, e invitava, pertanto, la Società ad adeguare la documentazione in funzione delle carenze documentali rilevate e ad inoltrare la medesima all'Autorità Competente ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale;

- la Società espletata la procedura di caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta, trasmetteva con nota del 28/04/2021, la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica HJDDP31"*, acquisita al prot. n. 4337 di pari data;
- l'Autorità Competente, con nota prot. n. 25790 del 17/06/2021, acquisita al prot. n. 6572 del 17/06/2021, indicava per il giorno 30/07/2021 la Conferenza di Servizi istruttoria di VIA/PAUR, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, co. 1 e 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- questa Sezione, effettuata la verifica della documentazione integrativa caricata sul portale regionale www.sistema.puglia.it, nonché pubblicata sul portale istituzionale dell'Autorità Competente, con nota prot. n. 8154 del 27/07/2021, comunicava la completezza tecnico-amministrativa della documentazione presentata, chiedendo ulteriori integrazioni/precisazioni residue;
- connota del 02/08/2021, acquisita agli atti al prot. n. 8484 del 03/08/2021, la società forniva il proprio contributo per la Conferenza del 30/07/2021, riscontrando, in particolare, quanto rappresentato nella richiamata nota di questa Sezione prot. n. 8154 del 27/07/2021;
- la società, espletata la procedura di caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta, trasmetteva la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica HJDDP31"*, del 24/08/2021, acquisita al prot. n. 8990 di pari data;
- l'Autorità Competente, con nota prot. n. 41815 del 13/10/2021, acquisita al prot. n. 10684 di pari data, indicava, per il giorno 30/11/2021, la Conferenza di Servizi decisoria VIA/PAUR in modalità sincrona, ai sensi degli art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- nel corso della prefata Conferenza la Provincia accordava una proroga a favore della società, in ragione della esigenza rappresentata da quest'ultima di voler controdedurre ai pareri negativi ricevuti;
- questa Sezione con nota prot. n. 12534 del 29/11/2021 confermava la procedibilità ai fini AU dell'istanza;
- l'Autorità competente, con comunicazione acquisita al prot. 12668 dell'1/12/2021 comunicava la pubblicazione del verbale della CdS del 30/11/2021 e relativi allegati nell'apposita sezione del portale della Provincia di Lecce;
- la Autorità competente, con nota del 12/05/2022, acquisita al prot. n. 3985 di pari data, prendendo atto che la società proponente aveva richiesto di ripresa dell'iter autorizzatorio sospeso nel corso della CdS del 30/11/2021, convocava la Conferenza per il giorno 09/06/2022, rinviata dapprima al 21/06/2022 e successivamente al 02/08/2022;
- nel corso della prefata Conferenza, *"L'A.C., ai fini del rilascio della*



determinazione finale di VIA, relativamente alla quale, in linea di massima esprime, in data odierna, una valutazione positiva, resta in attesa della documentazione richiesta in questa CDS ed, in particolare, della proposta del piano di monitoraggio nei termini indicati che costituisce condizione necessaria per l'adozione del provvedimento stesso."

- L'Autorità Competente fissava la CdS decisoria al 27 settembre 2022, rinviata dapprima all'11/10/2022 e successivamente al 15/12/2022;
- l'Autorità Competente, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 15/12/2022, riferiva che *"Il Presidente evidenzia che l'ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell'area con riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262.*

1. Con riferimento agli UCP (secondo la lettura data dalla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica) compresi nei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, fa presente che da parte delle autorità competenti alla tutela paesaggistica (Sovrintendenza e Regione Puglia- sez. Paesaggio) non è mai pervenuta nel corso di questo procedimento alcuna nota sulla esatta interpretazione della prefata norma che, alla luce dei principi generali, deve essere interpretata secondo il proprio dato letterale.
2. Inoltre, l'Autorità procedente chiarisce che qualora si intendesse recepire l'orientamento espresso dalla Regione Puglia - sez. Transizione Energetica in relazione alla interpretazione dell'art. 20 comma 8 lett. C quater del D.Lgs. n. 199/2021, dalla consultazione delle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, l'impianto non è all'interno del perimetro di BP o UCP; il cavidotto di connessione intercetta solo UCP ma in interrato e quindi non contrasta con la normativa di piano.
3. La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili, alla luce della precisazione testé fornita dall'Autorità procedente, rivede in senso favorevole le proprie conclusioni sopra riferite ai fini della rilasciabilità del titolo dell'AU, facendo espresso richiamo alla propria comunicazione rif. Prot. AOO- 159/prot./19.09.2022/0009247 inviata a tutte le autorità ambientali competenti in sede regionale e provinciale. [...]"

- con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 16/12/2022 la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, determinava *"di esprimere, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, **positiva con le prescrizioni** di cui alla "Istruttoria Tecnico-Amministrativa" subordinando "l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:*

1. delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
2. delle prescrizioni compendiate nell'Allegato 1 - "Istruttoria Tecnico -



Amministrativa" del presente provvedimento, integrato dalle misure correttive di recepimento delle indicazioni ARPA Puglia";

- con nota prot. 10424 del 10/03/2023 acquisita al prot. n. 4371 di pari data, l'Autorità Competente riscontrava *"l'Atto di diffida e riesame in autotutela del 08.03.2023. - New Solar White S.r.l. c/Renantis Italia S.r.l. con il quale il quale l'avv. Francesco Baldassarre in nome e per conto di PROSVETA S.r.l. e di NEW SOLAR WHITE S.r.l., ha proposto atto di opposizione all'esproprio, all'asservimento, all'immissione in possesso, e all'occupazione di un terreno di proprietà sito in Galatina (Foglio 81, p.lla 105), conseguente all'atto di Determinazione Dirigenziale n. 618 del 10.05.2022 rilasciato dalla Provincia di Lecce, del quale si chiede riesame o revoca ed in subordine la sospensione; Tale atto autorizza, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 25/2008, la società Falck Renewables Sviluppo S.r.l., oggi Renantis Italia S.r.l., alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto MT in agro di Galatone e Galatina (cod. AUT 268426266) per il collegamento di un impianto fotovoltaico da 5,9MW in Galatone alla cabina di trasformazione sita in Galatina, e dichiara l'opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell'art. 52-bis del D.P.R. n. 327/2001"* suggerendo di risolvere *"l'interferenza oggi segnalata nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica....considerato che il suddetto iter autorizzativo non si è ancora concluso",... "ritendo a tal fine, è necessario che la New Solar White S.r.l. provveda alla tempestiva comunicazione, tramite idonei elaborati, delle modifiche al proprio progetto, ritenute utili al superamento della interferenza"*;
- con nota prot. n. 4429 del 13/03/2023 la Sezione Transizione Energetica in riscontro alla predetta nota dell'Autorità Competente chiedeva alla società *"di fornire apposita dichiarazione inerente alle eventuali variazioni o agli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessarie alla luce di quanto riportato dalla stessa Provincia nella citata nota"*, facendo presente che, *"qualora dette variazioni siano consistenti (esempio deviazione lineare o variazione di lunghezza del percorso di connessione per come fin qui in atti), questo Servizio si riserva di rimetterle al vaglio dell' A.C. provinciale per la VIA/PAUR ai fini della valutazione della loro significatività sotto il profilo ambientale, senza la quale non si potrà dare luogo a procedere all'AU."*;
- con nota PEC del 28/04/2023, acquisita al prot. n. 7877 di pari data, l'Autorità Competente convocava un tavolo tecnico il 4/05/2023 per la risoluzione della palesata interferenza dell'elettrodotto autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 618 del 10/05/2022 per il collegamento dell'impianto fotovoltaico di Renantis Italia Srl sito in Galatone (LE), con la cabina la stazione di trasformazione proposta da New Solar White S.r.l. nell'ambito del procedimento di propria competenza, PAUR ex 27-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per la realizzazione del progetto in oggetto;
- successivamente l'Autorità Competente, con PEC del 17/05/2023 in atti al n. 8904, trasmetteva il verbale del già menzionato tavolo tecnico in base al quale, per la risoluzione della interferenza palesata, veniva proposto uno spostamento del tracciato del cavidotto dell'impianto della società Renantis Italia Srl con



- spese carico di New Solar White;
- con nota del 18/05/2023 in atti al prot. n. 8983 del 19/05/2023 la Renantis Italia Srl accettava la soluzione proposta e trasmetteva la revisione del progetto relativo al tracciato del cavidotto alla Provincia di Lecce a questa Sezione per conoscenza;
- la società New Solar White S.r.l. inviava a mezzo PEC del 22/05/2023, in atti al prot. n. 9064 di pari data la propria accettazione della soluzione proposta per la risoluzione dell'interferenza emersa;
- con nota del 13/06/2023, in atti al prot. n. 9907 di pari data, l'Autorità Competente trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 877 del 26/05/2023 del proprio Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica che autorizzava la modifica dell'elettrodotto della Società Renantis Italia S.r.l al fine di eliminare le interferenze con l'elettrodotto di New Solar White S.r.l...;
- con PEC del 14/07/2023, in atti al prot. 11229 di pari data, la società trametteva la Delibera del Comune di Galatina n. 16 del 21/03/2023 di *"Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Galatina e la NEW SOLAR WHITE S.R.L., per la compensazione e il riequilibrio ambientale per la produzione di energia da fonte rinnovabile in località "Molinari" nel territorio del Comune di Galatina"*;
- con nota prot. 11645 del 26/07/2023, l'Amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE);
 - un cavidotto interrato in media tensione di lunghezza di circa 7,8 Km, per la connessione tra l'impianto di produzione e la Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT (150 / 30 kV) dell'utente, nel Comune di Galatina;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT (150 / 30 kV) dell'utente, nel Comune di Galatina;
 - di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all'interno della SE di Galatina;
 - un cavidotto interrato di AT di lunghezza di circa 350 mt per la connessione tra la stazione di condivisione-raccolta AT e la stazione di elevazione AT/MT, nel Comune di Galatina;
- con nota acquisita al prot. n. 12153 dell'11/08/2023 la Società chiedeva il differimento al 15/09/2023 dei termini di consegna della documentazione richiesta con nota prot. 11645 del 26/07/2023;
- la Società con PEC del 15/09/2023, acquisita al prot. n. 12738 di pari data, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio n.



11645 del 26/07/2023, procedendo al caricamento della documentazione sul portale www.sistema.puglia.it e impegnandosi alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento come previsto al punto 4.1 della D.G.R. 1901/2022,

- con la medesima PEC la Società precisava che *"in merito alla richiesta del "Piano di Utilizzo", si allega Elaborato RT_3.13_PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, già depositato in sede di richiesta di rilascio del P.A.U.R. in data 09/09/2020; si fa presente altresì che lo stesso elaborato è già presente tra i documenti del "Progetto Definitivo adeguato alle prescrizioni..."*, di cui al primo punto della presente comunicazione;
- con PEC del 2/10/2023, la Società trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico della Società;
- in data 27/10/2023 la Società provvedeva al deposito delle copie del progetto definitivo su supporto digitale;
- con nota acquisita al prot. n. 14410 del 6.11.2023 il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia trasmetteva l'atto unilaterale repertoriato al numero 025400 del 2.11.2023; da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), e culminato nella conferenza decisoria del 15/12/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Lecce) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- ***Provincia di Lecce, Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Det. N. 1845 del 16/12/2022, provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ricompreso nel procedimento PAUR, ex art. 27 - bis del tua, per un progetto di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari" e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, in territorio di Galatina (LE), alla Contrada Molinari. proponente: New Solar White s.r.l. (p.iva 05059720754) via E. Estrafallaces n. 26 - Lecce.***

"DETERMINA di esprimere, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, positiva con le prescrizioni di cui alla "Istruttoria Tecnico-Amministrativa" allegata al presente provvedimento, relativamente al progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "MOLINARI" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel territorio di Galatina alla Contrada Molinari", proposto da NEW SOLAR WHITE S.r.l. (P.IVA 05059720754), società corrente in Lecce, alla Via E. Estrafallaces n. 26;



- di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico amministrativa siano espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;
- di prescrivere all'impresa l'obbligo di una sottoposizione alla A.C. e ad ARPA Puglia – DAP Lecce di dettagliata relazione di riscontro ai rilievi formulati da quest'ultima nel merito del Piano di Monitoraggio Ambientale, con nota-parere prot. n. 82516 dello 05/12/2022, al fine di superarne le insufficienze residuali indicate;
- di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'A.C. per la V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n.152/2006;
- di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime la società proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale
 - Allegato 1 - Istruttoria Tecnico - Amministrativa;
 - Allegato 2 - Piano di monitoraggio ambientale;
 - Allegato 3 - Appendice al PMA;
 - Allegato 4 - Relazione Tecnico-Agronomica;
 - Allegato 5 - Nota - parere ARPA Puglia prot. n. 82516 dello 05/12/2022;
- di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle prescrizioni compendiate nell'Allegato 1 - "Istruttoria Tecnico - Amministrativa" del presente provvedimento, integrato dalle misure correttive di recepimento delle indicazioni ARPA Puglia;

[...]

*l'espressione di una **pronuncia di compatibilità ambientale positiva** sul progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "MOLINARI" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel territorio di Galatina alla Contrada Molinari", con le seguenti prescrizioni:*

1. La progettazione esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio d'Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e al monitoraggio;
2. In ottemperanza di quanto disposto all'art. 8, co. 3, del "Regolamento Comunale recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Galatina" (approvato con D.C.C. n. 39 dello 08/10/2010), i moduli fotovoltaici



non potranno essere installati all'interno dell'area di pertinenza di Masseria Molinari, come graficamente individuata con retino "rosso punteggiato" nell'elaborato allegato alla nota-parere prot. n. 36836 dello 02/08/2022 della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune di Galatina;

- 3. È fatto obbligo, durante l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, di dare attuazione al piano colturale così come proposto nella Relazione Tecnico-Agronomica integrante il presente provvedimento, descrittiva delle modalità di coltivazione idonee, e segnatamente delle diverse tipologie di colture potenzialmente coltivabili, operando una distinzione tra le aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile) e la fascia arborea perimetrale;*
- 4. La attività di monitoraggio ambientale dell'impianto, qualificabile agrivoltaico, dovrà conformarsi alle indicazioni contenute nell'elaborato codificato VIA_2.2_07_00 (S.I.A. - Piano di Monitoraggio - 06/2020) e nella sua appendice VIA_2.2_07_00_APP (Appendice al PMA - 08/2022);*
- 5. La realizzazione della viabilità interna dovrà prevedere una separazione tra il terreno scoticato e il pietrisco dei rilevati stradali, attuato tramite la posa di geotessuti, al fine di agevolare la futura rimozione del pietrisco e la rinaturalizzazione dei siti;*
- 6. Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento e al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, dovranno comunque essere garantite le seguenti misure:*
 - periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cantiere e dei cumuli di materiale inerte;*
 - bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o copertura degli stessi al fine di evitare il sollevamento delle polveri;*
 - nelle aree deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di svernamenti accidentali;*
- 7. Per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di cantiere dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente;*
- 8. Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:*
 - adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);*
 - stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti. I*



- depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree adeguatamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie;*
- *gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;*
 - *adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;*
 - *adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;*
9. *I rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti a termini di legge, in particolare:*
- *in fase di cantiere i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della natura, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovvalli; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;*
 - *in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, ad opera di soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere avviati a discarica;*
10. *In fase di esercizio si avrà cura di garantire la protezione della falda acquifera, adottando all'atto dei periodici lavaggi dei pannelli, sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;*
11. *Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature e l'eventuale installazione di locali chiusi (ad esempio per il trasformatore BT/MT) conformi alla normativa CEI; per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente in BT o MT si fa obbligo di ricorso all'interramento degli stessi di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto i valori soglia della*



normativa vigente;

12. *Le terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute nel Piano preliminare di utilizzo. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5 del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse a Provincia di Lecce e ARPA Puglia. Nel caso in cui durante le attività di indagine previste nel Piano preliminare di utilizzo, venissero rilevati superamenti di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, il proprietario o gestore dell'area di intervento dovrà attuare quanto disposto dall'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06. Per quanto riguarda la parte di materiale che sarà gestita come rifiuto, così come previsto dalla normativa vigente in materia dovrà essere prioritariamente verificata la possibilità di attuare un recupero/riciclo dello stesso presso impianto autorizzato e solo in ultima analisi avviare allo smaltimento presso discarica autorizzata;*
13. *Dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni inerenti gli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco”.*

- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Urbanistica, Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. Provincia di Lecce n. 42097 del 20/11/2020**

“Non si rilevano profili di propria competenza, attese le disposizioni del comma 3 dell'art. 12 del D.lgs. n.387/2003”.

- **Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. 20/0004622 del 15/12/2020**

Non si riscontra “alcuna interferenza con linea ricadente nella propria giurisdizione”.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. 24855/2020 del 17/12/2020**

“ In rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le are disciplinate dalla Norme Tecniche d' Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. Ad ogni modo, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, quest'Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno l'inserimento delle seguenti indicazioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali:

1. *si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere l'elettrodotto sotterraneo e tutte le opere fuori terra da potenziali fenomeni erosivi ed allagamenti;*
2. *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*



3. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
4. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia."

Parere confermato con nota prot. 27373/2021 del 05/10/2021.

- **Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. AOO_108 019182 del 18/12/2020**

"non si evidenziano interferenze con beni di proprietà regionale (demaniali o patrimoniali)" e comunicava la non competenza del Servizio.

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Risorse Idriche, prot. AOO_075/13822 del 29/12/2020**

"La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di propria competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".

- **Ferrovie del Sud Est, prot. n. BUEI/ING/55 del 22/01/2021**

"esaminati gli elaborati, si comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un elettrodotto interrato di MT che interferirà con la linea Lecce – Gallipoli mediante attraversamento interrato, in corrispondenza della progressiva chilometrica 29+770 circa.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questo Gestore Infrastruttura solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compreso la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, verrà rilasciata l'autorizzazione suddetta, previo benestare degli uffici competenti della



Regione Puglia.

Dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo, onde avviare il succitato iter autorizzativo (cfr. Allegato 1). Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si precisa che queste Ferrovie (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) mediante contratto di servizi sottoscritto con Regione Puglia sono gestori del servizio di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico. I beni gestiti da queste Ferrovie sono di proprietà della Regione Puglia – Demanio Ferroviario. Pertanto, il suolo di proprietà della Regione Puglia non può essere assoggettato ad acquisizione coatta, ma occorrerà stipulare, ove ammissibile, una convenzione”.

- **Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria, prot. 1711 del 26/01/2021**

“si comunica che i terreni interessati da tale impianti non sono annoverabili tra i beni rivenienti dal patrimonio dell'ex Riforma Fondiaria e, pertanto, il Servizio scrivente non ha competenze in merito”.

- **Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. 6199 del 17/03/2021**

“ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 , n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, prot. 9288 del 18/03/2021**

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento, comprensivo delle ulteriori opere connesse, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c)”.

- **Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 74631 del 14/05/2021**



“SI RILASCIÀ per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto.

Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti. Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nova cabina/stazione/centrale elettrica di AT valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 24/04/2021 registrato a Lecce (LE) senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n° 259”.

Per quanto concerne l'elettrodotto MT sotterraneo cordato ad elica la Società in data 4/03/2021 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) l'attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003.

• Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^A RA. – Sezione Coordinamento, prot. n. 32720 dello 08/07/2021

Comunica il “proprio parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto, a condizione che siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

In fase di progettazione e realizzazione:

Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

[DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).

In fase di esercizio:

Nel caso si manifestino eventuali e imprevedibili fenomeni di riflessione/abbagliamento molesti segnalati dall'autorità militare aeroportuale in fase di esercizio dell'impianto, la società proponente e il gestore dovranno adottare tutte le azioni e provvedimenti necessari alla loro eliminazione.”

• Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 14166 del 12/07/2021

“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi di competenza di questa Agenzia. Si ritiene pertanto, non necessario da parte di questo Ufficio, rilasciare pareri e/o autorizzazioni in merito alle opere di cui trattasi”.



- **Regione Puglia, Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Lavori Pubblici Struttura Tecnica LL.PP. Sede di Lecce, prot. 11118 del 20/07/2021**

“si fa presente che, analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale Ambientale della Provincia di Lecce, non essendo state rilevate interferenze dell’opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi”.

- **ARPA Puglia, prot. N.0036697/2021 del 10/09/2021**

Seguito e riferimento alla pratica di cui all’oggetto, acquisita tutta la documentazione presente sul sito della Provincia di Lecce all’indirizzo: www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_NEW_SOLAR si esprime [...] “valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza”.

Parere confermato con nota prot. 0053588 - 155 del 27/07/2022.

Tale parere è stato superato dall’Autorità Competente giusto verbale del Conferenza di Servizi decisoria del 15/15/2023 con cui la medesima Autorità Competente “ha ritenuto di proporre un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Il provvedimento proposto è stato formulato all’esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all’idoneità dell’area d’intervento (progetto insistente su area qualificata “idonea” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c- quater del D.Lgs. n. 199/21, per il quale non emerge sovrapposizione con alcuna zona oggetto di tutela ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il parere reso dall’autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante per l’intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area “idonea”). [...] Il Presidente evidenzia che l’ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell’area con riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262”.

- **ASL Lecce, prot. n. 143280 del 24/09/2021**

“Per quanto di competenza, questo Servizio non ravvisa motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento a condizione che sia adottata ogni misura mitigativa possibile finalizzata alla tutela della falda acquifera ed alla salvaguardia dall’impatto emissivo elettromagnetico. Si fanno salve le determinazioni assunte dagli Enti con competenza ambientale relativamente agli eventuali impatti cumulativi”.

Parere confermato con nota prot. n. 193647 del 03/12/2021.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, prot. 11411 del 21/10/2021**

“3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA



Considerato che il PPTR, in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, definisce gli orientamenti e gli indirizzi in particolare con le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II, d'ora in avanti, per semplicità, solo Linee Guida), nelle quali in particolare:

- in generale l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità);*
- si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1);*
- si privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici (paragrafo B2.2.2):*
- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12 , 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.*

Risulta opportuno sottolineare come le Linee Guida, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Nell'ambito di uno dei principali strumenti che la collettività pugliese si è data per tutelare il proprio territorio e orientarne le trasformazioni, dunque, è compreso un "quadro unitario di indirizzi e criteri metodologici" (per l'appunto le Linee Guida sopra richiamate) volti ad orientare gli interventi nel settore degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; il dettato dell'art. 6 c. 6 delle N.T.A. non lascia dubbi sul fatto che il recepimento di tali indirizzi e criteri metodologici sia il parametro di riferimento per valutare la coerenza dell'intervento con le disposizioni stesse del PPTR. I suddetti indirizzi e criteri, inoltre, hanno una valenza generale per il settore disciplinato, tanto più se l'intervento oggetto di valutazione rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2 tra i quali rientra pienamente l'intervento in esame.

L'art. 89 c. 1 N.T.A. PPTR dispone: Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.



Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.

Il presente parere deve intendersi rilasciato per la Conferenza di Servizi in oggetto. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi”.

Tale parere è stato superato dall’Autorità Competente giusto verbale del Conferenza di Servizi decisoria del 15/15/2023 con cui la medesima Autorità Competente “ha ritenuto di proporre un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Il provvedimento proposto è stato formulato all’esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all’idoneità dell’area d’intervento (progetto insistente su area qualificata “idonea” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c- quater del D.Lgs. n. 199/21, per il quale non emerge sovrapposizione con alcuna zona oggetto di tutela ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il parere reso dall’autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante per l’intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area “idonea”). [...] Il Presidente evidenzia che l’ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell’area con riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262”.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 11346 del 29/11/2021**

“considerato lo stato attuale dei luoghi si ritiene che l’intervento progettato, riconducibile all’impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato dell’elettrodotto, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati. Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che gli interventi progettati siano in contrasto con le previsioni del PPTR”.

Parere confermato con nota prot. n. 5032 del 09/06/2022.

Tale parere è stato superato dall’Autorità Competente giusto verbale del Conferenza di Servizi decisoria del 15/15/2023 con cui la medesima Autorità Competente “ha ritenuto di proporre un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Il provvedimento proposto è stato formulato all’esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all’idoneità dell’area d’intervento (progetto insistente su area qualificata “idonea” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c- quater del D.Lgs. n. 199/21, per il quale non emerge sovrapposizione con alcuna zona oggetto di tutela ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi



sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il parere reso dall'autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante per l'intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area "idonea"). [...] Il Presidente evidenzia che l'ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell'area con riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262".

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) — Dipartimento Energia — Dir. Gen. Infrastrutture e Sicurezza — Divisione VIII — Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. Provincia di Lecce n. 49586 del 30/11/2021**

Si fornivano informazioni in merito alle modalità per effettuare, da parte dei proponenti, "la verifica di interferenza degli interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933 con attività minerarie, esplicitando, altresì, i casi in cui è necessario il coinvolgimento della medesima Sezione".

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue.

La Società istante, in data 7/01/2021, ha trasmesso la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Antonio Terlizzi con la quale comunicava di aver provveduto "alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare dichiarava di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta_minerario-per-linee-elettriche_ed_impianti alla data del 07/01/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti".

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. 8537 del 29/07/2022**

"Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di legale rappresentante della Società New Solar White S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/10200 del 26.08.2021, seguita da ulteriori note fino all'ultima nota prot. n. A0089/8430 del 27.07.2022, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Galatina (LE) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 12

p.lle 3-5-13-14-25-35-39-40-41-42-44-46-49-51-55-57-63-66-145-148-150, Fg. 81 p.la 105, Fg. 13 p.lle 27-102-47, Fg.14 p.lle 119-41-140-141-9-85-98, Fg. 29 p.lle 17-



18-131-132-22- 23-119-24-25-26-27-255-235-31-232-32-33-34-190-192-130-38-39-40, Fg. 61 p.lle 138-11- 96-17, Fg. 62 p.lle 30-47 e Fg. 66 p.la 215”.

- **Comune di Galatina, Direzione Territorio e qualità urbana, prot. 0036836 del 02/08/2022**

“Il Comune di Galatina è dotato di “Regolamento Comunale recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Galatina”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08.10.2010.

Detto regolamento (che ad ogni buon conto si allega), all’art. 5, prescrive che «l’area asservita all’intervento deve risultare estesa almeno il doppio della superficie radiante (captante), con riferimento e con le precisazioni di cui al precedente art. 4».

In proposito si rileva (elaborato “EG_4.4_00_INQUADRAMENTO CATASTALE DELL’IMPIANTO E PIANO PARTICELLARE”) che la superficie radiante dei moduli in progetto è pari a 133.797,89 mq., mentre la superficie catastale complessivamente impegnata è pari a 493.858,00 mq., con un rapporto tra la prima e la seconda misura pari al 27%, inferiore quindi al 50%, per cui il progetto è conforme alle previsioni del regolamento comunale che trova applicazione nel caso di specie. Con riferimento alle limitazioni previste dall’art. 9 del citato regolamento comunale, in relazione alle distanze minime da rispettare dalle zone classificate come E1 (m. 200) e dal limite dell’ambito urbano (m. 300), che nella fattispecie risulta essere quello della frazione di Collemeto, non vi sono interferenze.

Con riferimento alle limitazioni previste dall’art. 8, comma 3, del citato regolamento comunale, in relazione alla esclusione prevista - per impianti fotovoltaici - delle aree classificate “A3” dal PUG (edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato), si rileva la presenza, al margine dell’impianto in progetto, della Masseria Molinari, non censita tra gli “ambiti distinti” del PUG (tav. 4.2), ma comunque tipizzata come tale nella tavola 4.2.3 (PUTT/P Ambiti territoriali distinti, centro-ovest scala 1:5.000). Si precisa che i moduli captanti non potranno essere installati all’interno dell’area di pertinenza della masseria, come graficamente individuata con retino “rosso punteggiato” in detto elaborato, che si allega.

Infine, con riferimento al limite massimo della superficie territoriale occupabile da impianti fotovoltaici (previsto dall’art. 10 del citato regolamento comunale), pari al 4,7% dell’intero territorio comunale e quindi corrispondente ad un’area massima di Ha 383,61, si precisa che, allo stato, in base alla documentazione in atti, risultano ancora disponibili circa 71,45 Ha, superficie superiore a quella che l’impianto in progetto prevede di occupare, pari a Ha 49,385”.

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, prot. 16517 del 12/10/2022**

“Con riferimento al procedimento di valutazione progetto specificato in oggetto la cui istanza è pervenuta al protocollo di questo ufficio in data 30/08/2021, prot. n. 14447, successivamente integrata con nota acquisita al numero di protocollo 13604 del 10/08/2022, visto il parere tecnico del Funzionario Istruttore incaricato, si comunica che il progetto relativo all’attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio,

CONFORME

alla normativa ed ai criteri tecnici vigenti di prevenzione incendi.



Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento a: D.M. 15/07/2014, D.M. 37/08, D.Lgs. 81/08

E' fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà produrre a quest'ufficio Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018 S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.P.R. 151 dell'1/8/2011, corredata della documentazione seguente:

- *Copia del presente parere di conformità*
- *Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, mod. PIN 2.1- 2018*
- *As built, certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio. I modelli da utilizzare sono reperibili all'indirizzo internet www.vigilfuoco.it > servizi di prevenzione incendi > modulistica*
- *Attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n° 13869730, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l'importo corrispondente alle attività da sottoporre a controllo. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. di LECCE per servizi a pagamento di prevenzione incendi".*

• **ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane prot. n. 717033 del 17/10/2022**

"La Scrivente Struttura Territoriale, comunica che le determinazioni qui espresse non rappresentano parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su base catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite. Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia parere tecnico favorevole di massima subordinato alle prescrizioni di seguito anticipate che saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto di dettaglio.

Prescrizioni specifiche all'attraversamento:

1. *prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento, al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti alla struttura stradale e ad eventuali sottoservizi preesistenti lungo il tratto di strada interessato, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR, previa istanza di nulla-osta per l'installazione della segnaletica verticale per la deviazione dei flussi di traffico.*
2. *al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, gli attraversamenti trasversali e longitudinali su viabilità e sulle pertinenze gestite da Anas, dovranno essere eseguite esclusivamente tramite perforazione*



orizzontale (no-dig), e il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;

- 3. l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento, dovrà essere posato (previa verifica di cui al punto 1) ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio della strada;*
- 4. ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale e comunque, tutti i manufatti relativi agli attraversamenti, al fine precipuo di garantire la sicurezza per la circolazione stradale, dovranno essere realizzati, rispetto al confine stradale, ad una distanza non inferiore alla profondità del manufatto ed in ogni caso non inferiore a ml. 3.00;*

Prescrizioni generali:

- 5. prima della conclusione dei lavori, nei punti più significativi (inizio e fine attraversamento della S.S. 101), si dovranno predisporre dei riferimenti fisici infissi nel terreno, riconoscibili con targhette identificative riportanti il numero di concessione ANAS, la tipologia, la profondità dell'estradosso del cavidotto rispetto al piano viabile o al p.c., al fine di poter individuare con immediatezza la posizione plano-altimetrica dello stesso, pena l'annullamento della concessione e conseguente incameramento della eventuale polizza fideiussoria;*
- 6. il gestore e/o proprietario dell'impianto sarà l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza alla costruzione, manutenzione ed uso dell'opera da realizzare, restando l'ANAS S.p.A. e tutto il suo personale sollevati da qualsivoglia responsabilità.*

Infine, si ribadisce che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi."

• TERNA SpA, prot. 90916 del 17/10/2022

"Premesso che:

- in data 18.05.2021 la Società NEW SOLAR WHITE S.R.L. ha richiesto a Terna*
- la modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 28,28 MW e potenza in immissione pari a 26,4 MW nel Comune di Galatina (LE);*
- in data 29.09.2021 con lettera prot. TERNA/P20210075519 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Galatina";*



- in data 26.01.2022 la Società NEW SOLAR WHITE S.R.L. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 20.07.2022 con lettera TERNA/A20220063203 la Società NEW SOLAR WHITE S.R.L. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
 - in data 03.08.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220067563 ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete"
- **ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 82516 del 05/12/2022**

"nella presente nota si esprime valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA aggiornato, così come richiesto dall'A.C., per quanto di competenza.

Si riporta di seguito e punto per punto, quanto emerso a seguito dell'istruttoria espletata sulla documentazione ultima presentata (acquisita con nota prot. ARPA Puglia n. 80752 del 28.11.2022):

2. Criticità superata;

3. Criticità superata;

4. Si chiede al Proponente di indicare nel PMA quali sono i recettori sensibili individuati, oltre a quelli già indicati nelle INTEGRAZIONI DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (prot. ARPA Puglia n. 69272 del 11.10.2022);

5. Si chiede al Proponente di indicare con chiarezza nel PMA le frequenze di monitoraggio proposte;

6. Criticità superata;

8. Fermo restando quanto precedentemente espresso da questa Agenzia (prot. n. 53588 del 27.07.2022) e appurato che l'indicazione di adeguarsi alle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" redatte da IPLA S.p.A., era volta a rendere più semplice per il Proponente recepire le informazioni mancanti il PMA proposto rimane carente delle fasi del monitoraggio e della frequenza dei campionamenti. Si chiede pertanto al Proponente di fornire tali dettagli all'interno dello stesso;

10. i dati, sottoforma di relazione firmata da esperti naturalisti, dovranno essere trasmessi all'A.C. oltre che all'ARPA territorialmente competente;

11. Criticità superata;

12. Criticità superata.

Fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale complessiva negativa sul progetto così come presentato e integrato, già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 61554 del 10.09.2021 e successivamente confermata (prot. nn. 42762 del 08.06.2022 e 53588 del 27.07.2022), si chiede di integrare adeguatamente il PMA."

- **ENAV, prot. 37821 del 24/03/2023**

"L'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0122774\04-10-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-04/10/2022-0122308-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) e le procedure strumentali degli aeroporti di propria competenza, mentre l'Aeroporto di Galatina è di competenza dell'Aeronautica Militare.



Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta relativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto fatti salvi gli aspetti di competenza dell'Aeronautica Militare Italiana a cui il richiedente/proponente dell'impianto dovrà attenersi acquisendo, qualora necessario, il relativo nulla osta".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 3641 dell'08/03/2023, rilasciava "parere favorevole" in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione precedente provvedeva a trasmettere, con nota dell'01/06/2023, prot. n. 9532, la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., al Comune di Galatina (LE), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società NEW SOLAR WHITE S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società, con nota del 13/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 6970, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (9/06/2023);
- al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Galatina, con nota prot. n. 40441 del 11/07/2023 acquisita al prot. n. 11097 di pari data, trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on- line del Comune senza che siano intervenute osservazioni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio r_puglia/AOO_159/PROT/15/09/2023/0012738 ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;



- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 11645 del 26/07/2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 2/10/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società NEW SOLAR WHITE S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r_puglia/AOO_159/PROT/30/10/2023/0014253 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo che successivamente è stato repertoriato con il numero 025400 del 2.11.2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_LEUTG_Ingresso_0130444_20231012 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO



Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901035) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della TN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione prevede la costruzione:
 - di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina,
 - di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all'interno della SE di Galatina,
 - di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV,
 - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della Sottostazione Elettrica di Trasformazione con la stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto di condivisione,
 - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".



Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);



- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. *"norme in materia di transizione energetica"*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l'Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del **15/12/2022**, trasmesso con nota prot. 49591 del 16/12/2022, **"chiudeva la conferenza di servizi con esito positivo di compatibilità ambientale e paesaggistica"**;
- **la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con Determinazione Dirigenziale N. 1845 del 16/12/2022** *"DETERMINA di esprimere, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente"*



*determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, **positiva con le prescrizioni** di cui alla "Istruttoria Tecnico-Amministrativa" compendiate nell'Allegato 1 - "Istruttoria Tecnico - Amministrativa" del provvedimento," integrato dalle misure correttive di recepimento delle indicazioni ARPA Puglia";*

- questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato con nota prot. n. 11645 del 26/07/2023, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale la stessa ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **NEW SOLAR WHITE S.r.l.** in data 2/10/2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la NEW SOLAR WHITE S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e ss.mm.ii, "Regolamento recante la disciplina semplificata della



gestione delle terre e rocce da scavo", la NEW SOLAR WHITE S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, nonché come da Delibera del Comune di Galatina n. 16 del 21/03/2023 di *"Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Galatina e la New Solar White s.r.l., per la compensazione e il riequilibrio ambientale per la produzione di energia da fonte rinnovabile in località "Molinari" nel territorio del Comune di Galatina"*, trasmessa con comunicazione del 14/07/2023 in atti al prot. 11229 di pari data;

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11645 del 26/07/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, in seno al PAUR (art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) delegato alle competenze provinciali, alla New Solar White S.R.L. con sede legale in Lecce, Via E. Estrafallaces, 26 Lecce, P. IVA 05059720754, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE);
- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901035) consistenti in impianto collegato in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della TN 380/150 kV di Galatina. Tale soluzione



prevede, a sua volta, la costruzione:

- di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina,
- di una stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto richiesto da Terna per la condivisione del medesimo stallo all'interno della SE di Galatina,
- di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV,
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della Sottostazione Elettrica di Trasformazione con la stazione condivisa con altre società che hanno stipulato un contratto di condivisione,
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina;
- infrastrutture strettamente connesse ed indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando confluita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis, a cura dell'autorità competente PAUR, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La New Solar White s.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3



della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

Tra queste prescrizioni rientrano anche quelle che saranno eventualmente meglio esplicitate o ulteriormente apposte nel provvedimento di PAUR a cura dell'autorità competente provinciale, atteso che la compatibilità ambientale è un fondamentale presupposto di efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 11645 del 26/07/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e



- 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.



ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento,



anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del



06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 39 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;



- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
- al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione Generale Per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
- a Ferrovie del Sud Est;
- ad Anas, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ad Arpa Puglia - DAP Lecce ;
- ad ASL, Lecce;
- al GSE S.p.A.;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Galatina (LE);
- all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia
- alla Società **NEW SOLAR WHITE S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli